

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4722 Concerne	11 febbraio 1998	TERRITORIO

Decreto legislativo di estinzione della demanialità e di autorizzazione alla cessione di beni demaniali (Comune di Riva San Vitale)

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo di sottoporvi l'annesso disegno di Decreto legislativo concernente l'autorizzazione ad alienare e trasferire beni demaniali dello Stato al Comune di Riva San Vitale.

Infatti dopo l'incanalamento del riale ai mappali n. 1979 (parte) e 2267 RFP di Riva San Vitale, di proprietà demaniale, sul sovrastante terreno così ottenuto è stata costruita una strada privata denominata Via alle Bolle.

Il Comune avendo intenzione di riscattare dai privati e municipalizzare la predetta strada, ha fatto richiesta al Cantone di acquisire gli scorpori in questione in modo da avere la proprietà dell'intero sedime stradale.

A tal fine il Cantone ha stabilito convenzionalmente con il Comune di impegnarsi alla cessione dei predetti mappali mentre quest'ultimo ha accettato sia di acquisirli sia di concedere un diritto di superficie per il canale sotterraneo, assumendosi nel contempo tutti gli oneri di manutenzione, le spese e le responsabilità.

Per maggiori dettagli riportiamo qui di seguito i punti salienti dell'accordo:

1. Lo Stato si impegna a vendere alla parte acquirente, che si impegna ad acquistare, i seguenti fondi situati in territorio del Comune di Riva S. Vitale:
 - particella n. 2267 di mq 91;
 - mq 154 da staccare dalla particella n. 1979.
2. La parte acquirente si impegna a riconoscere allo Stato, che si impegna ad accettare la seguente servitù - diritto di superficie (mq 115 canale sotterraneo) - a carico della particella n. 2267 RFP di proprietà del Comune di Riva S. Vitale e a favore della particella n. 1979 RFP di proprietà dello Stato del Cantone Ticino.
3. Le operazioni di cui ai punti 1 e 2 avvengono senza compenso in denaro.

4. Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere necessarie all'iscrizione della servitù sono assunti dalla parte contraente così come ogni responsabilità verso terzi, direttamente o tramite assunzione della lite con estensione liberatoria dello Stato; tutto ciò a titolo di obbligazione accessoria ai sensi degli art. 730 cpv. 2 e rel. CCS.

Considerato che la funzione e destinazione del riale viene rispettata e tutelata, in quanto non viene ostacolato il regolare deflusso del corso d'acqua, che il Comune è disposto ad accettare la servitù per il canale sotterraneo sottostante all'immobile di sua proprietà, riteniamo proponibile l'alienazione dei tratti di terreno su cui è incanalato il riale, corrispondenti alle particelle n. 1979 (parte) e 2267 RFP di Riva San Vitale.

Contesto giuridico

Dottrina, giurisprudenza e la legislazione vigente fanno una distinzione per le proprietà dello Stato fra beni patrimoniali ed amministrativi.

I primi servono direttamente all'esecuzione di un compito pubblico mentre i secondi solo indirettamente e quindi possono venir liberamente alienati (per le definizioni cfr. art. 11 della Legge sulla gestione finanziaria).

La competenza all'alienazione di tali beni spetta di principio al Consiglio di Stato per i patrimoniali (art. 33 lett. e) della legge sulla gestione finanziaria), mentre compete al Gran Consiglio la decisione di estinzione della demanialità e la successiva alienazione per i beni amministrativi, definiti demaniali (art. 8 della Legge sul demanio pubblico).

L'art. 1 della Legge sul demanio pubblico (LDP) definisce i beni demaniali (ovvero beni amministrativi):

- " a) le acque pubbliche, ossia i laghi, i fiumi e gli altri corsi d'acqua, le sorgenti che danno inizio a un corso d'acqua e le acque sotterranee;
- b) le miniere;
- c) i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevai e le sorgenti che ne scaturiscono;
- d) il sottosuolo da dove cessa l'interesse del proprietario all'esercizio del diritto di proprietà (art. 667 CC);
- e) i terreni di nuova formazione (art. 659 CC) e le proprietà private estinte con la perdita del fondo (art. 666 CC); 2);
- f) tutte le altre cose d'uso comune, come le strade e le piazze, e i beni amministrativi, come gli edifici per l'amministrazione, le scuole, gli ospedali e simili."

L'art. 8 LDP dispone che *"I beni demaniali per legge possono perdere questa qualità solo cambiando la legge; negli altri casi per decisione del Gran Consiglio"*.

Il Messaggio alla LDP n. 2808 del 17 aprile 1984, relativo all'art. 8 precisa che :

"Eccetto le cose pubbliche per natura (corsi d'acqua, laghi, terreni non coltivabili...), un bene entra a far parte delle cose pubbliche solo con decisione di destinazione, che ne determina la demanialità.

Per converso, la demanialità di una cosa può essere soppressa solo mediante atto analogo a quello di destinazione (parallelismo delle forme).

Tutte le alienazioni soggiacciono all'autorizzazione o ratifica del Gran Consiglio, conformemente all'art. 29 cifra 6 della vecchia Cost. cant. (attualmente art 59 lett. i) della nuova Costituzione del 14 dicembre 1997).

Il rapporto commissionale del 7 febbraio 1986 non formula osservazioni all'art. 8. Tale articolo é del resto coerente col l'art. 2 della LDP che sancisce l'inalienabilità del demanio pubblico finché rimane tale, in quanto :

"L'inalienabilità dura fintanto che non sia intervenuta la sdemanializzazione ossia un atto contrario a quello di acquisto della demanialità".

Per il resto l'art. 59 lett. i) della Cost. vigente consente al Gran Consiglio di delegare, tramite una legge, l'alienazione di beni cantonali al Consiglio di Stato.

La dottrina (cfr. in particolare Scolari - Diritto amministrativo - parte speciale N. 509 ss, in particolare n. 530), distingue i beni d'uso comune tra demanio naturale ed artificiale, esemplificando tra i primi i corsi d'acqua (che lo sono per natura) e tra i secondi le strade (che lo sono per decisione).

Nella recentissima "Raccolta di studi pubblicati in occasione delle giornate dei giuristi svizzeri 1997", il medesimo autore nel suo intervento **"Aspetti della legge sul demanio pubblico del Canton Ticino"**, ha precisato che :

"Dei beni demaniali per legge (demanio naturale) é manifesto che (ndr. nell'ipotesi di sdemanializzazione ed alienazione) può trattarsi solo di singole parti e non dell'intero bene o di gran parte di esso, ciò che esigerebbe una modifica legislativa (op. cit. n. 20).

In sostanza può essere sdemanializzata ed alienata solo una parte esigua del bene demaniale tramite decisione del Gran Consiglio; la stessa decisione sull'intero bene comporterebbe invece una modifica di legge.

A ciò si aggiunga il fatto che nel caso concreto, trattandosi di alienazione ad un Comune, è applicabile l'art. 26 LDP secondo il quale: *"Il Gran Consiglio può decidere il trasferimento di un bene demaniale a un ente pubblico minore, fissandone le condizioni"*.

Il Messaggio a tale norma, indicato con l'art. 27 precisa analogamente che *"per i beni demaniali per legge é manifesto che può trattarsi solo di parti meno importanti e non di un intero bene o gran parte di esso, ciò che esigerebbe una modifica legislativa come all'art. 8. È immaginabile il trasferimento ad un Comune di un tratto di riva di lago per la formazione di un giardino pubblico (come a Locarno v. DL 9.11.1961 BU 1961 183), ma non di tutto il lago o di una sua gran parte."*

Di conseguenza sia in base alla legge vigente sia in base alla dottrina richiamata, la decisione di alienazione oggetto del presente messaggio é sorretta da base legale e formalizzata adeguatamente tramite decisione specifica (siccome alienazione parziale di fatto e di diritto).

Aggiungasi nella fattispecie che tramite la servitù a favore dello Stato e l'accollamento degli oneri all'acquirente, la destinazione pubblica del riale non muta in alcun modo ed anzi, seppur limitatamente al tratto ceduto, lo Stato beneficia dello sgravio di spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e delle responsabilità eventuali.

C'è inoltre da aggiungere che anche dopo l'operazione in oggetto, se sia il terreno soprastante che quello sottostante il riale passano al Comune, l'acqua in quanto tale rimane però demaniale (cfr. art. 4 cpv. 4 LDP), in quanto non é possibile scindere il principio dell'unità del corso d'acqua.

Fatte queste considerazioni, vi invitiamo ad approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

**di estinzione della demanialità e di autorizzazione all'alienazione di beni demaniali
(Comune di Riva San Vitale)**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 febbraio 1998 no. 4722 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

E' approvata l'estinzione della demanialità e viene autorizzata l'alienazione al Comune di Riva San Vitale:

mq 91 del mappale n. 2267 RFD Riva San Vitale

mq 154 del mappale n. 1979 RFD Riva San Vitale.

Di conseguenza è ratificata la convenzione 25 settembre 1997 con il Comune di Riva San Vitale alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

